

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla delibera n. 728/13/CONS

1. All'articolo 1, comma 1, la lettera d), risulta così riformulata:

“d. “Posta non registrata”: corrispondenza che non necessita della sottoscrizione da parte del destinatario che comprende la Posta ordinaria, la Posta prioritaria, la Posta massiva e la Posta certificata;”.
2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti lettere:

“d-bis. “Posta prioritaria”: servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, in conformità agli obiettivi di qualità di cui al successivo art. 9-bis, comma 1;

d-ter. “Posta ordinaria”: servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, in conformità agli obiettivi di qualità di cui al successivo art. 9-*bis*, comma 2;”.

3. All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera l), è inserita la seguente lettera:

“m. “Rendicontazione degli esiti di consegna”: prestazione che consente di conoscere l’esito delle spedizioni nazionali.”.
4. All’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 1, le parole “corrispondenza ordinaria” sono sostituite dalle seguenti “corrispondenza non registrata”;
 - alla lettera a), del comma 1:
 - i. le parole “posta ordinaria” sono sostituite dalle seguenti “posta non registrata”;
 - ii. prima delle parole “Servizio Posta Prioritaria Nazionale” sono inserite le seguenti “Servizio Posta Ordinaria;”;
 - al comma 2, le parole “corrispondenza ordinaria” sono sostituite dalle seguenti “corrispondenza non registrata”;
 - alla lettera a), del comma 2:
 - i. le parole “posta ordinaria” sono sostituite dalle seguenti “posta non registrata”;
 - alla lettera i), della lettera a), del comma 2 dopo le parole “Servizi di” sono inserite le seguenti “Posta Ordinaria Pro;”.
5. All’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
 - la rubrica è così sostituita: “Obblighi di controllo dei prezzi degli invii multipli di posta registrata e non registrata a condizioni e termini equi e ragionevoli”;
 - al comma 1, le parole “della Posta Prioritaria Pro e della Posta Massiva”, sono sostituite dalle seguenti “della Posta Ordinaria Pro, della Posta Prioritaria Pro e della Posta Massiva”;
 - il comma 2 risulta così riformulato:

“2. Poste Italiane pratica, a ciascuna fascia di peso della Posta Ordinaria Pro e della Posta Prioritaria Pro, prezzi inferiori di almeno il 10% rispetto ai prezzi previsti per la medesima fascia di peso dell’invio singolo di Posta Ordinaria e di Posta Prioritaria.”;

- al comma 7, le parole “posta ordinaria” sono sostituite dalle seguenti “posta non registrata” e le parole “Posta Prioritaria Pro” sono sostituite da “Posta Ordinaria Pro”;
- al comma 8, le parole “posta ordinaria” sono sostituite dalle seguenti “posta non registrata”.

6. All’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Dal 1 ottobre 2015, Poste Italiane pratica per il servizio di posta prioritaria prezzi equi, ragionevoli, trasparenti, non discriminatori e accessibili all’insieme degli utenti.”;
- il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Poste Italiane è tenuta a rispettare gli obiettivi percentuali di qualità di cui all’articolo 9-*bis*, comma 1. L’Autorità si riserva d’intervenire con prescrizioni puntuali ove gli obiettivi non siano rispettati, anche imponendo a Poste Italiane di praticare prezzi differenti per diversi livelli di qualità e di prevedere sistemi di indennizzo automatico.”;
- dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

“2-*bis*. Dal 1 ottobre 2015, Poste Italiane ha la facoltà di stabilire il prezzo della Posta Ordinaria relativo alla prima fascia di peso (0-20 grammi), entro il limite massimo di 0,95 euro/invio.

2-*ter*. Dal 1 ottobre 2015, Poste Italiane ha la facoltà di stabilire i prezzi di tutte le altre fasce di peso e di tutti gli altri formati della posta ordinaria nazionale, nonché i prezzi dei servizi di posta ordinaria internazionale, invii singoli di avviso di ricevimento e posta ordinaria *on line* (in tutte le loro fasce di peso, formati e zone di destinazione), in modo che siano accessibili all’insieme dell’utenza e nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione.”.

7. Dopo l’articolo 9, sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 9-*bis*

Obiettivi di qualità a livello nazionale

1. Per il servizio di Posta Prioritaria, Poste Italiane è tenuta al rispetto dei seguenti obiettivi di qualità:
 - a) un giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale per almeno l’80% degli invii provenienti e destinati a Comuni serviti per 5 giorni a settimana;

- b) due giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80% degli invii provenienti o destinati a Comuni serviti a giorni alterni;
- c) tre giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80% degli invii provenienti e destinati a Comuni serviti a giorni alterni;
- d) quattro giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno il 98% degli invii a prescindere dal fatto che l'invio provenga o sia destinato ad un Comune servito a giorni alterni.

2. Per i servizi di Posta Ordinaria, Posta Massiva, Posta Assicurata e Posta Raccomandata, Poste Italiane è tenuta al rispetto dei seguenti obiettivi di qualità:

- a) quattro giorni lavorativi successivi a quello d'inoltro nella rete postale nell'90% dei casi;
- b) sei giorni lavorativi successivi a quello d'inoltro nella rete postale nel 98% dei casi.

3. Per il Pacco Ordinario, Poste Italiane è tenuta al rispetto del seguente obiettivo di qualità: quattro giorni lavorativi successivi a quello d'inoltro nella rete postale nell'90% dei casi.

Articolo 9-ter

Flessibilità tariffaria

1. Dal 1 gennaio 2017, Poste Italiane ha la facoltà di variare il limite massimo di cui all'articolo 9, comma 2-bis, in misura inversamente proporzionale all'andamento dei volumi di traffico.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta per il periodo di vigenza del Contratto di programma 2015-2019. Ogni eventuale incremento dei prezzi ha efficacia almeno annuale.

3. Poste Italiane integra la notifica di cui all'articolo 3, comma 1, con i dati sui volumi di traffico.”.

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche alla delibera n. 728/13/CONS introdotte dalle disposizioni di cui all'articolo precedente hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 2015.

2. In fase di prima applicazione, l'obbligo di trasparenza di cui all'art. 3, comma 1, della delibera, si intende assolto da parte di Poste Italiane con la comunicazione del 5 maggio 2015 di cui in parte motiva.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 25 giugno 2015

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani